



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
(SEZ. II CIVILE – G. I. Dott. Corrado Cartoni – R.G. n. 26468/2023)

MEMORIA EX ART. 171 TER c.p.c. n. 3

Nell'interesse di **GREENPEACE Onlus, RECOMMON APS,** 



rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- attori -

contro

ENI S.p.A., con gli avvocati Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato (CT 19817/2023 Avv. Anna Collabolletta ed Avv. Stefano Lorenzo Vitale)

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, con gli avvocati Andrea Zoppini e Giacinto Parisi,

- convenuti -

@@@@@@@@

In replica alle memorie *ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.* di Cassa Depositi e Prestiti e di ENI S.p.A., non avendo depositato nulla il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si svolgono le seguenti osservazioni, dando qui per integralmente richiamate tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte in precedenza.

- A. IN VIA PRELIMINARE: L'INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ENI S.p.A.
- B. REPLICA ALLA MEMORIA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
- C. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELL'ART. 2043 DEL CODICE CIVILE: IL CODICE ETICO DI ENI
- D. BREVI APPROFONDIMENTI CIRCA LE MORTI ATTRIBUIBILI AD ENI
- E. REPLICHE ALLA MEMORIA DI ENI NEL MERITO
- F. L'ATTENDIBILITA' DELLE CONSULENZE TECNICHE DI PARTE E DEI LORO AUTORI

A. IN VIA PRELIMINARE: L'INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ENI S.p.A.

In via preliminare si segnala al Tribunale quanto segue per l'esercizio del suo potere di controllo in ordine alla regolarità della costituzione delle parti.

Eni spa si è costituita in giudizio “...in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina dell'11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 / 16232)”. Dalla documentazione prodotta la Società essa non risulta, tuttavia, aver allegato alla comparsa, né prodotto in giudizio con la seconda memoria, la procura notarile con cui provare il potere di rappresentanza del suddetto soggetto e quale fosse stato il soggetto conferente.

E' noto al riguardo il principio di diritto costantemente affermato dal Supremo Collegio secondo cui: “*In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.*”¹

In tale sentenza la Corte ha anche specificato (punto 1.8 di motivazione) **l'irrelevanza del fatto che fossero stati specificati gli estremi della procura notarile, dal momento che la sua mancata allegazione e produzione è ostativa a qualsiasi controllo da parte del Giudice** (cfr. in tal senso anche Cass civile 23786/13).

Invero, è ormai principio consolidato quello per cui “*Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve quindi dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.*” (da ultimo Cass civile Sez. 5 - , Sentenza n. 2033 del 25/01/2022).

In questo caso, pertanto, la Società convenuta non beneficia del favore accordato dalla giurisprudenza per il caso in cui sia costituita in giudizio con la persona fisica rivestente la qualità di organo, ma ha,

¹ Cass civile Sez. 5 - Ordinanza n. 576 del 15/01/2021.

invece, l'onere di dimostrare i poteri rappresentativi in capo al soggetto che si è costituito in giudizio, producendo la procura notarile da cui tali poteri risultino.

Alla luce di tali considerazioni, non avendo adempiuto all'onere su di essa gravante, la stessa costituzione in giudizio di ENI spa deve ritenersi invalida, essendo stata eseguita in nome di un soggetto che, non essendo organo della società ed essendo invece dichiaratamente titolare di un potere di rappresentanza delegatogli in forza di procura notarile non prodotta in giudizio, non ha dimostrato tale sua veste.

Si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità - nei termini ricordati in motivazione dalla citata sentenza n. 37434 del 21.12.22 delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (punto 7.4 pag. 19) - della costituzione in giudizio di ENI spa, sia per difetto di rappresentanza sostanziale in capo all'Avv. Stefano Speroni oltre che l'inesistenza della procura rilasciata ai difensori trattandosi di questioni rilevabili anche d'ufficio, nell'ambito del controllo del Giudice, come già riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto (ad esempio cfr. Cass civile Sez. L, Sentenza n. 1017 del 25/01/2001).

Allo stato, dunque, ENI spa deve essere dichiarata contumace e conseguentemente di tutti i suoi scritti e produzioni documentali non può tenersi conto in questo processo.

B - REPLICA ALLA MEMORIA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Sulla eccepita invalidità/inesistenza della costituzione della Società.

La difesa avversaria contesta l'eccezione di parte attrice senza mai fornire una motivazione pertinente rispetto ai rilievi che erano stati svolti in ordine al difetto di rappresentanza sostanziale.

Innanzitutto ammette apertamente che manca nello statuto la previsione del potere dell'Amministratore di decidere di resistere alle liti passive e la ritiene surrogata con l'attribuzione del potere di nominare difensori (punto 4 della memoria).

Le due potestà sono, invece, tra loro sostanzialmente diverse, come abbiamo già ampiamente detto senza essere stati contraddetti, specie da pag. 29 e s.s. della prima memoria ex art. 171 ter.

Neanche la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2021, che è stata prodotta, richiamata al punto 17 della memoria avversaria, sposta i termini della questione, dal momento che le materie da essa assegnate all'Amministratore non differiscono dalle generiche enunciazioni contenute nell'art. 23 comma 4 dello statuto, avendo le stesse espressioni vaghe e del tutto indeterminate che mai descrivono poteri strategici di gestione della Società, simili o paragonabili a quelli indicati come appartenenti alla competenza del Consiglio di Amministrazione, questi sì chiamati in causa dall'azione che è stata promossa.

Si contesta ancora, sotto il profilo dell'eccepito difetto di rappresentanza processuale, che la procura pur

sempre conferita ai difensori non potrebbe ritenersi inesistente, ma al massimo nulla.

Non è questa, tuttavia, la posizione sul tema della giurisprudenza del Supremo Collegio la quale ha affermato espressamente, a proposito di procura al difensore rilasciata da soggetto non legittimato, “...*che non possono in realtà applicarsi propriamente i principi generali sulle nullità in senso stretto (art. 156 sgg. cpc) dovendosi piuttosto riguardare la specie sotto il profilo della legittimazione a compiere un determinato atto del (o nel) processo, per cui la giurisprudenza ha avuto modo più volte di dire che il difetto di legittimazione, importando la non riferibilità di quell'atto a un determinato soggetto, è, rispetto a questi, "tamquam non esset", cioè inesistente come atto di tale soggetto (C.S.U. n. 1-1979, proprio in materia di notificazione di ricorso in cassazione)*” (Cass civile .Sez. 2, Sentenza n. 10311 del 03/10/1991 in motivazione).

Infine la memoria avversa sostiene, sia pure in subordine, che il vizio eccepito (difetto di rappresentanza sostanziale) resterebbe sanato ex art. 182 cpc dalla costituzione del soggetto legittimato (punto 24 della memoria).

E’ ben vero, come le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n 37434 del 21.12.22, hanno ribadito, che “...*il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, si sana, in ogni stato e grado, mediante la costituzione del soggetto legittimato, il quale così ratifica l’operato del “falso rappresentante”*” (cfr., ex multis, Sez. 3 n. 12494/2001, Sez. 1, n. 13436/2003, Sez. L. n. 5135/2004, Sez. 3. N. 19164/2005, Sez. 1, n. 21811/2006, Sez. 1 n. 15304/2007).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che la suddetta sanatoria non è stata effettuata dalla parte, come la stessa avrebbe dovuto fare nel momento in cui ne riconosceva la necessità, anche per garantire immediatamente il contraddittorio sulla sanatoria medesima, sui suoi contenuti e sulle modalità con cui fosse operata.

Nè si vede, poi, come - stante l’omissione della sanatoria del difetto di rappresentanza sostanziale - si potrebbe poi contare di rimediare al difetto di rappresentanza processuale sulla base dell’art. 182 cpc.

Al riguardo, proprio la citata sentenza delle Sezioni Unite sembra aver messo in dubbio, anche dopo l’ultima riforma dell’art. 182 cpc, l’applicabilità di tale norma ai casi di inesistenza della procura al difensore, in quanto conferita da soggetto non legittimato.

Nella parte finale, infatti, si afferma testualmente: “*Vero è, peraltro, che la riforma che da qui a qualche mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l’inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri l’esistenza della*

procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche".

Valuterà, pertanto, il Giudice l'ammissibilità di sanatorie tardive alle quali, comunque, questa difesa sin d'ora si oppone proprio a causa della lamentata violazione del contraddittorio.

Controparte, infine, insiste a ribadire tutte le restanti eccezioni.

Anche su questo non si replica in modo convincente a tutte le difese di parte attrice (anche in materia di prescrizione), restando sostanzialmente ignorato il contenuto della replica di cui agli atti.

Così come è ignorata del tutto la questione relativa alle norme create dall'ordine di esecuzione del Trattato di Parigi (sulla quale si tornerà più ampiamente trattando della seconda memoria di ENI): dopo aver apoditticamente affermato, in costituzione, che le norme del suddetto Accordo internazionale non si applicano ai privati ed alle imprese, **mai si troverà nel testo della seconda memoria l'espressione "ordine di esecuzione"**, come se il fatto di non parlare del tema da noi introdotto con la prima memoria esorcizzasse le conseguenze dirompenti che questa difesa ha comportato rispetto ai fondamenti dell'impostazione avversaria.

Ci sembra, in definitiva, un silenzio tattico che, tuttavia, non replica ad un argomento difensivo importante introdotto da parte attrice. Essendo, invece, tale tema stato trattato dalla seconda memoria di ENI spa (in modo tutt'altro che condivisibile), riserveremo ad essa le nostre obiezioni in prosieguo (paragrafo E).

C. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 e 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELL'ART. 2043 C.C.: IL CODICE ETICO DI ENI.

Parti convenute, e ENI S.p.A. in particolare, hanno ripercorso nelle memorie prodotte in giudizio contestazioni ed eccezioni, per quanto infondate, su molti dei profili di diritto rilevati da parti attrici, ad eccezione di quello concernente la violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo anche in relazione all'art. 2043 del codice civile su cui si sono limitati a pochi scarni e generici rilievi.

Questo atteggiamento delle controparti può essere letto in due modi. Il primo è la mancata contestazione sul punto che deve, quindi, essere ritenuto ammesso anche da parte Eni. Il secondo è un tentativo di sviamento dell'attenzione su altre questioni, su tutte l'Accordo di Parigi, per l'impossibilità di difendersi sul tema della violazione dei diritti umani.

Per non cadere nell'artificio retorico posto in essere da ENI, si ritiene, pertanto, utile ripercorrere brevemente la questione relativa alla responsabilità dei convenuti per violazione degli articoli 2 e 8 della CEDU anche in relazione all'art. 2043 c.c..

Con la Sentenza n. 21649 del 28 luglio 2021 e ancor più con la sentenza n. 4030 del 19 febbraio 2013, Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione è stato definitivamente esplicitato che ***“l’art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute”***.

Sul piano del diritto europeo, si rammenta che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiaramente stabilito in diverse occasioni che vari tipi di degrado ambientale possono comportare violazioni di diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali garantiscono rispettivamente il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare: una tale interpretazione offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è ormai costante e consolidata (vds. López Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994; Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998; Di Sarno e altri c. Italia, 10 gennaio 2012, n. 30765/2008).

Nella sostanza la CEDU ha affermato che anche qualora non vi fosse un pericolo per la salute, ciò non di meno vi sarebbe comunque la violazione dei diritti umani e in particolare dell’art. 8 della Convenzione.

Anche più recentemente nella decisione Cordella e altri c. Italia del 24/01/2019 si è statuito che v’è una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU, quando la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale metta in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell’intera popolazione che vive nelle aree a rischio, compromettendo il diritto al pieno godimento della propria dimensione privata e domestica.

Vale la pena, peraltro, di soggiungere che la tutela dei diritti fondamentali e Accordo di Parigi sono al centro anche della già ricordata sentenza della Corte d’Appello dell’Aia, confermata dalla Corte Suprema dell’Olanda, in Urgenda Foundation v. State of the Netherlands in cui i giudici olandesi hanno ritenuto applicabile al caso i citati artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della sentenza della Corte Distrettuale dell’Aia Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. del 2021 su cui ci si è già lungamente soffermati in atto di citazione, perché del tutto sovrapponibile alla questione della violazione dell’art. 2043 c.c. e degli articoli 2 e 8 della CEDU da noi sollevata in questo procedimento.

Deve infine considerarsi, come ampiamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità, il principio della immediata precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il primo riconoscimento della immediata precettività della CEDU in seno all’ordinamento italiano è contenuto in Cass. civ., Sez. I, 16.11.1967, n. 2762, ma soprattutto Cass. pen., S.U., 23.11.1988 in Foro Italiano, Vol. 112, Parte seconda, pp. 413 ss., e, in misura ancora più penetrante, Cass. pen., Sez. I, 12.5.1993, ove si applica direttamente al caso di specie il principio contenuto nell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e si riconosce alla Convenzione del 1950 una particolare forza di resistenza nei confronti di norme nazionali eventualmente configgenti.

La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata anche chiarita dalla Corte costituzionale che ha ricordato la “forza giuridica” da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sent. 399/98): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona (cfr. sent. 167/99), ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388). Tali principi sono stati recepiti nella giurisprudenza della Corte di cassazione ove si osserva che *“la legge 648/55, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell’ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli già indicati nell’articolo 2 della Costituzione, rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa”*: con la precisazione che la giurisprudenza di legittimità *“ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto”*.

Non si può, infine, omettere di rilevare come sia la stessa ENI S.p.A. a vincolarsi volutamente sia alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sia all’Accordo di Parigi.

L’incipit del Codice Etico di ENI, infatti, (documento cardine e giuridicamente vincolante per la società dal momento che è la base del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche) recita *“Eni è impegnata ad assicurare il rispetto dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nelle proprie attività e in quelle dei partner commerciali, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e con le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali. L’impegno di Eni a rispettare i Trattati e gli Standard internazionali in materia di Diritti Umani è espresso nella Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani ed è inoltre integrato in altri documenti fondamentali del sistema normativo interno della società. L’approccio di Eni ai Diritti Umani è inoltre confermato nell’Accordo Quadro Globale sulle Relazioni Industriali a livello internazionale e sulla Responsabilità sociale d’Impresa rinnovato nel 2019 e nel rispetto dei Voluntary Principles on Security & Human Rights.*

Eni è determinata a contribuire positivamente al raggiungimento dei Sustainable Development Goals, sostiene una transizione energetica low carbon e socialmente equa ed è tra i firmatari dei Paris Pledge sostenendo gli obiettivi contenuti nell’Accordo di Parigi” (doc. n. 22).

Nella Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani si legge che *“Eni si impegna a non violare i Diritti Umani e a porre rimedio ad eventuali criticità sui Diritti Umani che dovessero derivare dalle*

attività in cui è coinvolta ... **Clima e Diritti Umani**. Eni riconosce le sfide poste dai cambiamenti climatici e il loro impatto sulla società, assumendo impegni volontari in materia di decarbonizzazione, comunicando in maniera trasparente i suoi progressi, dialogando con gli stakeholder e partecipando attivamente ad iniziative di settore volte a costruire sinergie e promuovere soluzioni condivise in risposta alle sfide climatiche. Eni, inoltre, segue attentamente e attivamente l'evoluzione della normativa e delle prassi di mercato rispetto a impegni volontari in materia di clima e Diritti Umani, nell'ottica di allinearsi alle best practice internazionali, oltre che alla normativa applicabile”.

Sempre nello stesso documento definisce i diritti umani come “diritti inalienabili di ogni persona in virtù della sua appartenenza all'umanità. Questi diritti si basano sul riconoscimento della dignità, della libertà e dell'uguaglianza insite in tutti gli esseri umani. Consideriamo rientranti nel perimetro di gestione come minimo di Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nella Carta internazionale dei Diritti Umani (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e le successive convenzioni internazionali sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali) e nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro” (doc. n. 23).

ENI, dunque, oltre che coattivamente si è anche volontariamente assoggettata al rispetto tanto dei Diritti Umani, quanto degli obiettivi contenuti nell'Accordo di Parigi.

Per questo motivo la resistenza mostrata da ENI in questo procedimento pare davvero ingiustificabile poiché in aperta contraddizione con quanto dalla stessa comunicato pubblicamente. Non ci si può dimenticare che le comunicazioni fatte da società quotate in borsa non sono prive di effetti, obblighi e responsabilità e devono, pertanto, essere valutati non come meri atti di pubblicità o di greenwashing.

D. BREVI APPROFONDIMENTI CIRCA LE MORTI ATTRIBIBILI AD ENI

In poco più di una pagina nella sua seconda memoria istruttoria ENI contesta la metodologia utilizzata nel documento di parte attrice “*Today's emissions, tomorrow's death*” che stima prudenzialmente in 27.000 le morti premature attribuibili ad ENI da qui al 2100.

In particolare ENI afferma che la “*mortality cost of carbon*” elaborata da Daniel R. Bressler sarebbe stata applicata in maniera errata da Greenpeace.

Questa affermazione di controparte è particolarmente importante perché ammette la scientificità della metodologia di Bressler e ciò è importante perché quello che ENI evidentemente non ha colto è che Bressler è proprio uno degli autori dello studio di Greenpeace Olanda. Sarebbe, quindi, quantomeno curioso che l'ideatore della metodologia che la stessa ENI riconosce attendibile sbagli nell'applicarla.

Ma non solo.

E' anche estremamente significativo che ENI non produca alcun dato scientifico a riprova delle sue

asserzioni, che, dunque, restano del tutto prive di pregio nella misura in cui non sono supportate da alcun concreto riferimento scientifico.

Si indica quale teste anche in prova contraria il dottor Aidan Farrow, per ivi sentirlo rispondere alle seguenti domande, premessa lo formula di rito “vero che”

K1) la metodologia utilizzata da Greenpeace Olanda nel documento “Today’s emissions, tomorrow’s death” è conforme al metodo “mortality cost of carbon”;

K2) Daniel Bressler è l’ideatore della metodologia “mortality cost of carbon”;

K3) Daniel Bressler ha condiviso il documenti di Greenpeace Olanda di cui alla precedente domanda K1;

K4) Daniel Bressler ha partecipato alla conferenza stampa di Greenpeace Olanda di presentazione del rapporto “Today’s emissions, tomorrow’s death” tenutasi durante la COP28;

K5) nel rapporto di Greenpeace Olanda sono stati tenuti in considerazione i margini di incertezza previsti nel modello di Bressler;

K6) la stima dei decessi è cautelativa.

E. REPLICHE ALLA MEMORIA DI ENI NEL MERITO

E1 Sulle norme interne create dall’ordine di esecuzione del Trattato di Parigi.

A differenza di Cassa Depositi e Prestiti spa, ENI spa dedica 4 pagine all’argomento, pur senza mai affrontarlo davvero (salvo il fatto già richiamato nel precedente paragrafo C circa l’adesione volontaria di ENI agli obiettivi dell’Accordo di Parigi).

Dopo aver qualificato la nostra affermazione, secondo cui l’ordine di esecuzione del Trattato di Parigi ha creato norme interne immediatamente applicabili per renderne possibile l’attuazione, come “...*un esercizio di vera e propria creazione ex novo (ed ex nihilo) di precetti giuridici che in realtà il nostro ordinamento non prevede.*” (punto 96 pag. 26) ed aver così sbrigativamente liquidato un tema giuridico centrale per le sue implicazioni, dichiarando espressamente di voler soprassedere “...*sulle dissertazioni degli attori in tema di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali*”, ha ostinatamente ribadito la tesi secondo cui “... *né l’Accordo di Parigi, né la Legge 204/2016, hanno introdotto nell’ordinamento giuridico italiano degli obblighi direttamente applicabili a Eni in base ai quali classificare le condotte della Società come contra ius.*” (punto 98 pag. 26, enfasi originale).

Riesce difficile comprendere, sul piano logico, come si possa, al tempo stesso, soprassedere alle nostre dissertazioni giuridiche sull’ordine di esecuzione affermando, nel contempo, che nè il Trattato di Parigi nè la legge 204/2016 che vi ha dato esecuzione abbiano introdotto norme interne applicabili alle persone ed alle imprese.

Parte attrice aveva, infatti, spiegato le ragioni giuridiche per cui questo risultato è normalmente prodotto

dall'ordine di esecuzione del trattato internazionale, se adottato, come nella specie, con legge dello Stato.

O controparte spiega le ragioni per cui ciò non sarebbe vero, o la sua affermazione è meramente apodittica proprio perché soprassedie alle “dissertazioni” di questa parte attrice.

In realtà, questa evidente contraddizione logica svanisce una riga dopo quando la difesa avversaria è costretta a riconoscere che “...Le teorie della “dottrina internazionalistica” ex adverso invocate....costituiscono l'unico appiglio giuridico delle tesi degli attori” (punto 99 pag 26).

Questo ci conforta perché, alla fine, neanche controparte sembrerebbe poter ignorare la portata delle nostre considerazioni giuridiche, assolutamente in linea con quella che essa stessa definisce la “dottrina internazionalistica” e parrebbe voler confrontarsi con esse.

Ma l'impressione dura poco: dalla riga successiva, in modo davvero singolare, controparte riporta alcuni stralci di un articolo del 2020 del Prof. Baratta, a ragione considerato espressione di quella “...stessa dottrina internazionalistica”, che dimostrerebbero come l'Accordo di Parigi fosse privo dei requisiti per consentirne l'applicazione diretta all'interno degli Stati che l'hanno sottoscritto in quanto privo di idoneità, autosufficienza nonché di volontario conferimento di diritti agli individui.

Ci è sembrato subito inconsueto che un professore di diritto internazionale, formatosi alla scuola di un illustre accademico quale fu il Prof. Gaetano Arangio Ruiz, avesse davvero inteso radicalmente contestare il pensiero in tema di ordine di esecuzione del trattato internazionale unanimemente condiviso da tutti i maestri da noi menzionati quali Quadri, Morelli e Conforti.

Abbiamo, quindi, letto il suo articolo “*L'effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing*”, in Riv. Dir. Internazionale, 1, 2020, pp. 5 e ss ed abbiamo avuto la conferma che le sue affermazioni non solo non erano affatto in contrasto con il pensiero dei maestri da noi richiamato, ma, anzi, le confortavano, supportandole con un'analisi attuale, articolata quanto approfondita.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno produrre integralmente l'articolo in questione a prova contraria, affinché il Tribunale possa apprezzare direttamente quanto affermato da parte attrice (doc. 24).

Senza dilungarsi sul punto, la lettura non frammentata dell'articolo in questione dimostra che l'autore ha innanzitutto delimitato il tema della sua indagine.

Significativo l'esordio: “*La disposizione internazionale possiede una vocazione naturale ad essere applicata nell'ordinamento statale quando essa non riguardi soltanto condotte intergovernative, ma si rivolga alla sfera delle persone, dell'individuo, delle imprese. **I trattati sui diritti umani ne sono un esempio evidente.***”

Quel collegamento tra i trattati sui diritti umani (ampiamente da noi richiamati in questa causa) e l'applicabilità nell'ordinamento interno delle norme internazionali che non riguardino **solo** la sfera intergovernativa, ma che coinvolgano **anche** la sfera delle persone e delle imprese è stato volutamente del tutto ignorato dalle controparti, pur se presente addirittura nell'*incipit* nello scritto.

Inoltre questa affermazione del Prof. Baratta, nella parte in cui indica i trattati in materia di diritti umani come esempio di trattati internazionali direttamente applicabili anche agli individui benché preordinati a regolare rapporti tra Stati, è fondamentale anche sotto un secondo profilo, che ENI non sembra aver

mai considerato.

Il Trattato di Parigi, infatti, è stato recentemente qualificato come trattato in tema di diritti umani da un organo giurisdizionale supremo di uno Stato che l'ha sottoscritto.

Ci riferiamo alla sentenza con cui **nel giugno 2022, il Supremo Tribunale Federale brasiliano ha attribuito all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 la natura di trattato a tutela dei diritti umani: è stata la prima volta che una Corte suprema ha qualificato in termini di tutela dei diritti umani una fonte internazionale pattizia in materia climatica.** Non a caso la decisione è stata assunta in sede di Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (l'ADPF n. 708), una particolare forma di accesso alla giustizia con funzioni di accertamento di violazioni di precetti fondamentali dell'ordinamento giuridico e dichiarazione degli obblighi costituzionali dei poteri pubblici.

In proposito qualcuno ha già affermato che questa storica decisione brasiliana “ha operato in una prospettiva simile a quella formulata dalla Corte costituzionale italiana nei riguardi della CEDU, perseguendo, di fatto e alla luce dell'art. 5 §2 CFB, il medesimo obiettivo della «massima espansione delle garanzie» attraverso «lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali» (sent. Corte cost. n. 317/2009, punto 7 in diritto)...”²(doc. 25).

Se l'Accordo di Parigi è un accordo a tutela dei diritti umani, per la stessa dottrina invocata da controparte rappresenta un tipico caso di accordo internazionale che si applica direttamente anche agli individui.

Tornando all'analisi dello scritto del Prof. Baratta segnaliamo che, immediatamente dopo, l'autore ha specificato: *"affinché la disposizione internazionale si traduca in norma concreta applicata ai singoli ..., si pone certamente in limine un problema di recepimento. Si può peraltro **supporre che essa sia stata ex ante oggetto di misure di adattamento e che il rango così ricevuto le permetta di essere applicata e di prevalere sul diritto interno difforme**"*.

Non a caso l'autore qui richiama espressamente - presupponendole - quelle specifiche “misure di adattamento” dell'ordinamento nazionale di cui l'ordine di esecuzione costituisce la principale: è esattamente l'argomento trattato da Parte Attrice e su cui controparte dimostra di aver intenzionalmente sorvolato, per non doverne riconoscere la fondatezza.

Si legge, infatti, in questo richiamo l'implicita specificazione del fatto che i trattati internazionali, di regola, vengono prima di tutto fatti oggetto di misure di adattamento così da poter essere applicati e prevalere sul diritto interno difforme. Si tratta di un tema, lo stesso su cui ci siamo soffermati, che l'autore dà per scontato e che non mette certo in discussione.

Un'altra precisazione che smentisce l'assunto avversario: *“Sempre in via preliminare, conviene osservare che **l'autosufficienza di una disposizione è questione suscettibile di porsi anche al di fuori del tema dell'effetto diretto sulle relazioni individuali. A rigore, infatti, una disposizione può essere***

² Si vedano le considerazioni di Elisa Fiorini Beckhauser “L'ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA COME FONTE A TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLA GIURISPRUDENZA DEL SUPREMO TRIBUNALE FEDERALE BRASILIANO” in DIRITTI COMPARATI Comparare i diritti fondamentali in Europa 6.9.2022 che si legge sul link: <https://www.diritticomparati.it/laccordo-di-parigi-sul-clima-come-fonte-a-tutela-dei-diritti-umani-nella-giurisprudenza-del-supremo-tribunale-federale-brasiliano/>

completa nei suoi elementi precettivi anche qualora riguardi le sole condotte intergovernative strettamente intese. Si pensi al diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali altrui”.

L'esempio è truciante e dimostra come anche norme di trattati non diretti agli individui possano essere autosufficienti ed avere un contenuto che giustifichi un loro effetto diretto sugli stessi: proprio come abbiamo sostenuto essere per alcune norme dell'Accordo di Parigi.

Infine, la precisazione conclusiva che avrebbe dovuto impedire alla difesa avversaria di utilizzare impropriamente quello scritto per sostenere la sua infondata tesi.

Si legge, infatti, in quella che dovrebbe essere pagina 7: “ ***L'analisi successiva verterà peraltro sulle sole disposizioni internazionali preordinate alla disciplina di situazioni giuridiche soggettive individuali***”.

Quindi tutti i presupposti di cui successivamente parla lo scritto (e che sono stati invocati nella memoria avversaria), lungi dall'essere presentate come requisiti di ogni trattato internazionale, si riferiscono SOLTANTO a disposizioni internazionali **espressamente preordinate alla disciplina di situazioni giuridiche soggettive individuali**.

Inoltre l'autore, nella nota 18, ha voluto inserire, a scanso di equivoci, e per ribadire la possibilità dell'effetto diretto dei trattati internazionali, la seguente precisazione: “*Sull'applicazione da parte dei giudici nazionali della norma internazionale oltre lo schema logico dell'effetto diretto si da includervi anche la tecnica dell'interpretazione conforme e la riparazione v. il volume di Nollkaemperer, National Courts and the International Rule of Law, Oxford, 2011, che evidenzia tra l'altro il rischio che i giudici nazionali possano contribuire alla frammentazione del diritto internazionale (p. 217 ss.)*”.

Uno scritto, pertanto, che non aveva affatto lo scopo di contrastare la teoria generale in tema di adattamento mediante ordine di esecuzione (da noi richiamata) e che, per definizione, non può dimostrare ciò che il suo autore non intendeva dimostrare.

Se, dunque, le norme dell'Accordo di Parigi, come sostiene la difesa avversaria, non avessero avuto tali caratteristiche, è evidente che tale scritto non avrebbe potuto essere utilizzato per sostenere la tesi di ENI spa e per contrastare gli assunti sviluppati nella prima memoria di parte attrice, posto che lo stesso articolo riconosce la possibilità di applicazione della norma internazionale all'interno degli Stati per effetto delle misure di adattamento.

Si scopre, così, che la difesa avversaria ha scientemente utilizzato, per dimostrare il proprio assunto, uno scritto giuridico dichiaratamente avente, come presupposto, proprio ciò che essa avrebbe inteso dimostrare con quello stesso scritto.

E non tiene conto, invece, del ben più ampio contesto cui appartiene il segmento esaminato dall'autore che, come sopra riportato, in tutti i richiami precedenti è perfettamente in linea con quanto sostenuto dai maestri del diritto internazionale e da questa difesa semplicemente richiamato in questo processo.

Lasciamo, pertanto, al Tribunale il giudizio sulla compatibilità di un uso così spregiudicato della letteratura giuridica con l'osservanza dei doveri fissati dall'art. 88 cpc.

Da ultimo, osserviamo che nella memoria avversaria mancano del tutto specifiche contestazioni rispetto ai fatti da noi precisati in prima memoria a fondamento della responsabilità civile dei convenuti in

relazione al contenuto delle norme dell'Accordo di Parigi.

Così, al punto 102 non è esposta alcuna seria critica (che non fosse l'aprioristica negazione) a quanto scritto alle pagg. 45 e 46 della prima memoria attorea, allorché si precisava che la responsabilità civile azionata si basava anche su condotte lesive di quanto prescritto dall'art. 2 del Trattato di Parigi il quale pone *“.. un vincolo molto preciso che prevede due soglie: in primis l'impegno a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 gradi centigradi; ma anche l'impegno a proseguire “l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Si tratta di soglie sicuramente imposte agli Stati aderenti ma anche – per il loro carattere evidentemente self executing dipendente dalla loro specificità – riguardanti le persone fisiche e giuridiche all'interno degli Stati a causa delle norme conformi introdotte, nei rispettivi ordinamenti, dall'ordine di esecuzione.”*

In tal modo avevamo richiamato, per qualificare come anti-giuridiche le condotte imputate ai nostri avversari, quella stessa condizione cui si riferiva il Prof. Baratta parlando della norma internazionale sul diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali altrui - sancita dalla convenzione sul diritto del mare “UNCLOS 82”, art. 17 - sicuramente diretta agli Stati, ma altrettanto certamente avente anche un effetto diretto nei confronti degli individui titolari o conduttori di navi, con possibilità di farla valere avanti al Giudice nazionale³.

Analogamente avevamo detto a proposito delle condotte in contrasto con l'espressione contenuta nell'art. 4, secondo cui *“le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile”*, della cui osservanza, tuttavia, non avrebbero potuto sottrarsi cittadini ed imprese *“i cui diritti dipendono dalle scelte che compiono gli Stati”*.

Analogamente ancora, sempre a proposito di quanto previsto dall'art. 4, avevamo specificato che le condotte di produzione, commercializzazione ed emissione diretta di gas climalteranti imputate ai convenuti fossere lesive dell'obbligo di intraprendere scelte di riduzioni rapide, imposto agli Stati ma necessariamente diretto anche agli individui ed alle imprese in quanto implicante il divieto di riduzioni meno rapide rispetto ad altre invece conformi alle indicazioni delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.

Ed avevamo significativamente aggiunto: *“Questa norma codifica, a nostro avviso, il principio secondo cui non vi è affatto libertà di procedere (né per gli Stati né per le persone fisiche e giuridiche al loro interno) ad una qualche riduzione, essendo anti-giuridiche tutte le riduzioni delle emissioni non in linea con i valori indicati da IPCC, intesi quali migliori conoscenze scientifiche in materia”*.

A proposito dell'art. 3, poi, avevamo precisato il carattere lesivo ed anti-giuridico delle suddette condotte rispetto alla norma in questione che contiene *“un ulteriore principio molto importante in grado di essere recepito automaticamente nel diritto nazionale italiano attraverso l'ordine di esecuzione con l'introduzione di quel **dovere progressivo di riduzione nel tempo** delle emissioni addebitate al singolo produttore che è, del resto, ripreso dal Regolamento comunitario del 2018”*.

³ Per un esempio recente si vedano le cause riunite C-14/21 e C-15/21, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia), con ordinanze del 23 dicembre 2020, decise dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea Grande Sezione con Sentenza 1° agosto 2022 in cui anche la norma internazionale sul passaggio inoffensivo viene richiamata.

Infine, a proposito dell'unica norma del trattato ritenuta da controparte come diretta agli individui (art. 6 comma 8) avevamo dimostrato di come si trattasse, al contrario, della norma che confermava una generale volontà del Trattato di regolare anche le posizioni giuridiche degli individui e delle imprese.

In tal senso avevamo evidenziato che il riferimento alla *possibilità di aumentare* il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nel raggiungimento degli obiettivi stava evidentemente a testimoniare che tale coinvolgimento era comunque determinato di regola dalle sopra richiamate statuizioni dell'Accordo e che gli Stati aderenti avrebbero potuto incrementarlo ulteriormente con misure idonee a realizzare o ad accelerare la realizzazione dei risultati prefissi.

Tutto questo era stato precisato da noi nell'ambito delle precisazioni consentite dalla prima memoria.

Tuttavia al paragrafo 103 della memoria avversaria non si legge nient'altro se non una contestazione, generica ed immotivata, di infondatezza delle nostre precisazioni, addirittura con la riserva "... - *nel caso - di svolgere ulteriori repliche e approfondimenti nei futuri scritti difensivi di Eni*".

Un tale atteggiamento non è conforme ai principi del processo civile.

Nel sistema processuale vigente la parte convenuta ha, infatti, l'onere della contestazione specifica e tempestiva secondo le scansioni dettate dalla legge processuale⁴.

Pertanto, se l'attore, in prima memoria, ha specificato, come abbiamo specificato noi, i termini dell'azione proposta il convenuto, nella seconda memoria, non può limitarsi a contestare genericamente, riservandosi di specificare la contestazione, se del caso, negli ulteriori scritti difensivi.

I termini dettati dall'art. 171 ter cpc sono, infatti, perentori e la loro mancata osservanza comporta decadenze o preclusioni⁵.

Se quindi la contestazione da parte del convenuto dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, anche sulla base delle precisazioni effettuate con la prima memoria, non sia stata specifica - come non è stata nel caso di specie - i fatti non contestati non potranno più essere rimessi in discussione nelle successive fasi del processo, a causa delle preclusioni stabilite dalla legge.

E2. Sulla presunta inattendibilità scientifica della "source attribution" ai fini della prova del nesso causale (sezione IV.A, Seconda Memoria Eni)

Nella relazione del dottor Bocchiola, allegata dalla convenuta Eni con la seconda memoria *ex art. 171 ter c.p.c.*, si legge che: (150.i) *mentre la "attribution science" è "una branca generale delle scienze del clima e dell'ingegneria [che] congloba un ampio spettro di tematiche" relative al cambiamento*

⁴ Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti – come si è detto, attore o convenuto- un dovere di allegazione, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).

⁵ "L'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì **anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti** - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, viepiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).

climatico, nel caso di specie quel che veramente rileva è una sua sola sotto-branca, chiamata “source attribution”, che concerne specificamente “l’identificazione del contributo relativo di differenti settori, attività ed entità ai cambiamenti climatici”, e che “si può a tutti gli effetti considerare ad uno stato seminale/embrionale” (cfr. Relazione Bocchiola sub ns doc. 4, pp. 9 – 10).

Sorprende quanto la società convenuta ed i suoi esperti continuino a sminuire l’attendibilità della attribuzione dalle fonti - “source attribution” - definendola come una sottobranca della più ampia “attribution science” e comunque come una scienza allo stato seminale/embrionale, incompleta e quindi priva di alcuno statuto scientifico.

La *source attribution* è invero parte integrante della *attribution science* e lo studio di Heede, che sempre secondo la convenuta “rappresenta di fatto un mero esercizio di inventario emissivo”, costituisce invece il lavoro di base fondamentale che la *source attribution* svolge per poter poi applicare una delle metodologie basate su modelli complessi della *attribution science* onde collegare le emissioni attribuite agli impatti climatici.

Nell’atto di citazione, gli attori hanno fatto riferimento alla metodologia di Ekwurzel et al., tra le più complete e utilizzate al riguardo a livello internazionale.

Eni poi ricorda come secondo il dottor Bocchiola (150.ii) “*i report IPCC più recenti (AR5/6), sembrano mostrare una scarsa evidenza di studi conclusivi in relazione al tema*” (cfr. Relazione Bocchiola sub ns doc. 4, p. 10).

In realtà, la critica apodittica e non dimostrata del dottor Bocchiola si basa su un’interpretazione selettiva del ruolo e della funzione dell’IPCC. Come già ricordato nelle precedenti memorie, infatti, il ruolo principale dell’IPCC è quello di sintetizzare le conoscenze scientifiche esistenti piuttosto che produrre nuove ricerche o standardizzare le metodologie. **L’attribution science, compresa la source attribution, si è evoluta parallelamente ai progressi scientifici ed è stata incorporata nei rapporti dell’IPCC sin dal 1995.**

Pertanto, l’affermazione che la scienza della *source attribution* si trovi in una “fase seminale” appare del tutto infondata.

Il Dr. Bocchiola, inoltre, cerca - senza riuscirci - di mettere in dubbio l’idoneità dei modelli climatici utilizzati negli studi di *source attribution*.

Senonché, detti modelli si basano su metodi approvati dalla stessa IPCC.

Peraltro, si tratta di modelli che mostrano chiaramente come le emissioni abbiano un impatto, sconfessando così l’argomentazione secondo cui i modelli non sono necessari per comprendere il legame tra le emissioni e i loro effetti.

A tal proposito, si ricorda che **le informazioni fornite dal Rapporto di sintesi AR6 dell’IPCC sottolineano il legame inequivocabile tra emissioni e riscaldamento globale.**

Il rapporto evidenzia le emissioni storiche derivanti dalla combustione dei combustibili fossili e il loro significativo contributo al riscaldamento globale.

Ciò supporta ulteriormente la legittimità dell’attribuzione delle emissioni ai produttori di combustibili fossili.

L'affermazione del dottor Bocchiola, secondo cui ulteriori emissioni non portano a impatti diversi, non sembra quindi condivisibile in quanto non tiene conto della natura cumulativa del cambiamento climatico e dell'utilità della modellazione.

I modelli climatici aiutano a quantificare l'impatto delle emissioni in tempi diversi e forniscono indicazioni sulle strategie di adattamento. Gli studi sull'attribuzione delle fonti storiche possono chiarire le proporzioni relative dei danni nei vari settori associati alle emissioni delle aziende produttrici di combustibili fossili.

E quindi nell'ambito del singolo settore di riferimento si attribuisce un pro-quota dei danni al singolo inquinatore sulla base della responsabilità dovuta alle emissioni cumulate storiche.

Gli studi scientifici in questione sono solidi, in linea con le metodologie consolidate, e contribuiscono a fornire preziose indicazioni sull'impatto delle emissioni sul cambiamento climatico.

Le critiche del dottor Bocchiola si basano dunque su interpretazioni errate oltre che su informazioni tanto parziali quanto obsolete e, pertanto, non appaiono minimamente in grado di scalfire la validità scientifica e metodologica degli studi allegati dagli attori.

Da ultimo, sempre in punto di critiche sulla metodologia dell'attribution science, si consideri che esiste un chiaro collegamento tra la metodologia di ricerca presa a riferimento (Ekwurzel et al) e quanto riportato dall'IPCC sul tema, incluse le formule tecniche.

Come chiarito da Ekwurzel et al., infatti, nelle informazioni supplementari fornite sulla loro metodologia *"Il modello climatico semplice"* si basa sull'approccio presentato nel materiale supplementare dell'IPCC AR5 per il capitolo otto del primo gruppo di lavoro (Myhre et al., 2013a). *I modelli di risposta agli impulsi sono in gran parte basati sulle equazioni presentate nell'IPCC AR5 che combinano i processi di risposta su scala temporale più breve dell'atmosfera, della superficie terrestre e dell'oceano superiore con i processi di risposta su scala temporale più lunga dell'oceano profondo* (Myhre et al. 2013a; Joos et al. 2013; Otto et al. 2013; Millar et al. 2015)⁶.

L'idoneità del modello allo scopo e i test di sensibilità sono descritti nello stesso documento: *"Le simulazioni del modello per l'intera forzante storica e i parametri della migliore stima corrispondevano strettamente alle osservazioni storiche"* (Fig. 1 e 2, Tabella ESM 5 e 6) (Millar et al. 2016). *"I test di sensibilità sono stati simulati utilizzando l'intervallo alto e basso (Tabella ESM 2) della sensibilità climatica di equilibrio e della relativa risposta climatica transitoria* (Myhre et al. 2013b; Millar et al. 2015)."

Merita poi di essere smentito un altro passaggio della memoria di Eni, precisamente quello in cui la convenuta sostiene (150.iv), *"per quanto riguarda le stime emissive elaborate da Richard Heede in uno studio del 2014, che ha cercato di quantificare le emissioni attribuibili anche a singoli emettitori e su cui gli attori fanno molto affidamento, (che, ndr) è lo stesso autore a precisare che "per le singole*

⁶ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-017-1978-0?module=inline&pgtype=article>

entità” vi è un margine di incertezza nei calcoli “che può raggiungere anche un valore intorno a $\pm 15\%$ ” (cfr. Relazione Bocchiola sub ns doc. 4, p. 32), ossia un margine di errore tutt’altro che trascurabile, che può riflettersi in modo amplificato sulle successive elaborazioni atte a condurre l’esercizio di “source attribution”.

Ancora una volta, l'affermazione appare destituita di qualsiasi fondamento, oltre ad essere profondamente errata da un punto di vista squisitamente scientifico.

Occorre anzitutto prendere le mosse dalla metodologia e dagli standard scientifici, ricordando che gli studi in discussione sono stati sottoposti a rigorosi processi di revisione paritaria.

Come è noto, la *peer review* prevede che esperti indipendenti del settore valutano criticamente i metodi, i dati e le conclusioni a cui perviene un dato lavoro di ricerca.

Il fatto dunque che gli studi che i convenuti cercano disperatamente di screditare siano stati pubblicati su autorevoli riviste scientifiche è indice di alta qualità del lavoro stesso, poiché significa che questo ha superato il vaglio della comunità scientifica.

Inoltre è una pratica standard nella ricerca scientifica riportare in modo trasparente le fonti di incertezza. Gli studi in questione riconoscono e discutono apertamente le fonti di incertezza associate alle loro metodologie e ai loro risultati. Questa trasparenza è essenziale per una comunicazione scientifica responsabile ed è un aspetto fondamentale della buona pratica scientifica.

Va inoltre sottolineato che i modelli utilizzati in questi studi si basano su metodologie consolidate e in linea con le linee guida del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Essi incorporano principi di scienza del clima e approcci modellistici consolidati. L'uso di questi modelli è coerente con le revisioni complete dell'IPCC sullo stato della scienza del clima.

Il dottor Bocchiola cerca di mettere in dubbio la pertinenza dei vecchi riferimenti nel contesto della modellistica climatica. È importante notare che la scienza del clima è in continua evoluzione e che i nuovi modelli si basano sulle fondamenta di quelli precedenti. Sebbene ci siano stati progressi nella scienza del clima e nella modellistica, i riferimenti più vecchi sono ancora rilevanti per comprendere il contesto storico e lo sviluppo della scienza dell'attribuzione del clima.

Entrando nel merito della complessità della risposta climatica, la natura non lineare del sistema climatico terrestre è ben documentata e accettata dalla comunità scientifica. I modelli climatici, compresi quelli utilizzati negli studi suddetti, mirano a catturare questa complessità e a fornire approfondimenti sulle interazioni dinamiche all'interno del sistema climatico. Il fatto che ci siano risposte non lineari alle emissioni non è una critica a questi studi, ma un riflesso della realtà scientifica.

In definitiva, l'affermazione del dottor Bocchiola, secondo cui le emissioni aggiuntive non contribuiscono in modo significativo all'impatto sul clima, appare profondamente errata, poiché trascura la natura cumulativa del cambiamento climatico. Anche piccoli aumenti incrementali delle emissioni possono avere conseguenze sostanziali a lungo termine, come evidenziato dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dall'urgente necessità di limitare il riscaldamento globale.

La convenuta, quindi, inferisce dalla non-linearità della risposta del sistema climatico alle emissioni la negazione di ogni correlazione tra le emissioni attribuite ad Eni e gli impatti climatici: (150.vi) *i modelli scientifici utilizzati nell'ambito della "source attribution", "simulano la risposta non lineare del sistema terra-atmosfera agli input emissivi". Tale risposta complessa "non consente in alcun modo di ipotizzare una relazione lineare tra gli input emissivi, in valore assoluto e/o percentuale e la relativa risposta in termini climatici" (cfr. Relazione Bocchiola sub ns doc. 4, p. 5)*

Il riconoscimento della risposta non lineare del sistema terra-atmosfera agli input emissivi è un aspetto cruciale della modellazione climatica e degli studi di attribuzione delle fonti. Gli attori infatti riconoscono pienamente la non linearità insita nel sistema climatico terrestre ed è proprio questa complessità a rendere necessari approcci modellistici completi.

La critica del dottor Bocchiola alla non linearità dei modelli climatici si basa invero su riferimenti scientifici obsoleti e su un'interpretazione errata dello scopo dei modelli. I modelli climatici, compresi quelli più semplici, sono progettati per emulare le risposte del sistema Terra in modo completo. I modelli vengono continuamente perfezionati per incorporare le non linearità e le complessità del sistema climatico, e gli studi in questione tengono conto in modo appropriato di questi aspetti.

Questi modelli sono stati sviluppati proprio perché riconoscono la non linearità del sistema climatico e mirano a fornire una rappresentazione più accurata delle complessità del mondo reale. L'uso di tali modelli non intende implicare una relazione semplicistica o lineare tra emissioni e impatti climatici; piuttosto, essi consentono agli scienziati di esplorare e quantificare la natura intricata e non lineare della risposta del sistema climatico alle emissioni.

Pur comprendendo l'importanza di considerare le non linearità nella modellazione climatica, gli studi in questione utilizzano modelli sofisticati che sono ben attrezzati per gestire queste complessità, fornendo preziose indicazioni sulla relazione tra emissioni e risultati climatici.

E' quindi necessario approfondire ulteriormente, rispetto a quanto già dettagliato nelle precedenti memorie degli attori, la presunta impercettibilità, se non misurabilità, degli impatti climatici attribuibili ad Eni. Questa afferma che: (150.vii) *a fronte di quanto esposto nella Relazione Bocchiola circa il fatto che, anche se si volesse attribuire a Eni un "incremento termico [ossia un aumento della temperatura globale] sarebbe del tutto improbabile (forse impossibile) valutarne l'esistenza in modo significativo", e sarebbe altresì incerto "se tale differenza sarebbe mai percepita in maniera sensibile" (cfr. Relazione Bocchiola sub ns doc. 4, p. 67), è del tutto illogico e infondato il tentativo degli attori di contestare la validità di tale argomento affermando che si tratterebbe di "dinamiche che potranno essere non percettibili/significative, ma che nondimeno 'esistono'.*

L'affermazione che le variazioni stimate nelle variabili target fornite da Ekwurzel et al. (2017) sono proporzionalmente trascurabili e di ordini di grandezza inferiori alle incertezze di stima merita un chiarimento. Questi valori, anche se di entità relativamente piccola, svolgono un ruolo significativo nel contesto della modellazione della source attribution. Queste "astrazioni modellistiche", come sono state provocatoriamente definite dalla convenuta, sono invero parte integrante della rappresentazione accurata dell'influenza delle emissioni sulle variabili climatiche. Sebbene possano apparire modeste rispetto ai

valori osservati, è fondamentale riconoscere che il processo di modellazione si basa sull'identificazione di questi cambiamenti incrementali che, se aggregati nel tempo, possono produrre impatti sostanziali. Pertanto, l'affermazione che è improbabile che questi valori trovino un riscontro significativo in termini di misurazioni sembra del tutto infondata poiché trascura il ruolo fondamentale della modellazione nel quantificare le complesse interazioni climatiche. Questi incrementi derivati dalla modellazione, pur essendo inferiori alla deviazione standard dei valori osservati, non sono irrilevanti; sono essenziali per una comprensione completa dei contributi di entità come l'ENI ai cambiamenti termici su scala globale. Non considerare la loro importanza significherebbe non tenere conto della natura sfumata e cumulativa degli impatti climatici attribuibili alle emissioni.

E3. Sulla presunta infondatezza delle tesi degli attori sulle emissioni scope 3 (sezione IV.B, Seconda Memoria Eni)

Sempre la convenuta Eni ritiene che (150.v): *anche volendo considerare affidabile una stima delle “emissioni cumulate Eni 1988-2022” pari a “7.202 MtCO₂” (cosa ampiamente discutibile e non provata in alcun modo), il definire quest’ultima “una quantità enorme” non ha alcun significato specifico o fondamento oggettivo, non essendo il dato raffrontato rispetto a un totale di riferimento, ma sembra solo l’ennesima arbitraria e ideologica demonizzazione dell’attività di Eni.*

E' incredibile che Eni ritenga una quantità di più di 7.000 milioni di tonnellate di CO₂ non ingente in termini assoluti e, soprattutto, non rilevante come impatto climatico.

A tal proposito, basti considerare che in un anno l'intero sistema energetico italiano, quindi di un'economia tra le più avanzate al mondo, essendo parte del G7, emette circa 400 milioni di tonnellate. Parliamo quindi di poco meno di 20 volte quanto l'Italia emette in un anno.

Allo stesso tempo, come spiegato nella relazione tecnica “*Storia delle emissioni Eni 1953-2022 e i risarcimenti climatici attribuiti*”, redatta dall'esperto americano dottor Richard Heede e già versata in atti, la stima delle emissioni cumulative storiche attribuibili ad Eni è molto conservativa, poiché non include i sotto-settori della raffinazione e della petrolchimica, che sono due ambiti importanti dell'attività di Eni.

In ogni caso, come dimostrato da Heede, la stima ottenuta è molto prossima a quella effettuata da Eni negli ultimi anni, a riprova della validità della metodologia adottata dal primo.

Nella sua seconda memoria Eni aggiunge che: (150.v) *tale stima sembrerebbe includere le emissioni scope 3, che come visto possono essere rendicontate secondo differenti approcci, sono soggette al rischio di conteggi multipli (in quanto le emissioni scope 3 di un soggetto coincidono con le emissioni scope 1 di un altro e potenzialmente con lo scope 2 o 3 di altri ancora), e in ogni caso dipendono primariamente dal comportamento dei consumatori*”.

L'incorporazione delle emissioni scope 3 nella contabilizzazione delle emissioni, come dimostrato dalle stime di Heede, è scientificamente solida e appare altresì essenziale per una comprensione olistica delle

emissioni e degli impatti ad esse associati. Questa componente comprende circa il 90% delle emissioni, derivanti principalmente dalla combustione dei consumi. Non includendo queste emissioni nell'attribuzione a un'azienda come ENI, si otterrebbe una significativa sottostima delle emissioni associate alle attività di ENI, distorcendo così il quadro reale della sua impronta di carbonio.

La validità dell'inclusione delle emissioni scope 3 nella contabilizzazione delle emissioni è supportata da standard e quadri di riferimento ampiamente riconosciuti, come il Protocollo GHG. Questa metodologia sottolinea l'importanza di contabilizzare le emissioni generate lungo l'intera catena del valore, comprese quelle prodotte dall'uso dei prodotti dell'azienda da parte dei consumatori.

Inoltre, è fondamentale riconoscere che le emissioni scope 3 riflettono le emissioni prevedibili derivanti dall'uso previsto dei prodotti. Per aziende come ENI, i cui prodotti principali sono destinati alla combustione, queste emissioni sono inestricabilmente legate alle loro attività. L'ENI stessa si assume la responsabilità di ridurre le emissioni scope 3 nei propri piani net-zero.

L'inclusione delle emissioni scope 3 nella contabilizzazione delle emissioni è conforme alle migliori pratiche scientifiche e agli standard riconosciuti.

La convenuta, pertanto, muove da una lettura fuorviante della metodologia di rendicontazione introdotta dal Greenhouse Gas Protocol (Paragrafo 158, p. 44. seconda memoria Eni), convenzionalmente adottata a livello internazionale, poiché **lo standard scientifico Scope 3 è proprio quello di associare le emissioni scope 3 alla loro fonte.**

Le emissioni scope 3 calcolate sono in genere riportate insieme alle emissioni scope 1 e scope 2 nell'inventario dei gas serra dell'azienda. È importante notare che il Protocollo GHG fornisce una guida dettagliata e fattori di emissione per assistere le aziende nel processo di calcolo. L'obiettivo è fornire un approccio completo e standardizzato alla misurazione e alla rendicontazione delle emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore. Le emissioni derivanti dall'uso di prodotti a base di combustibili fossili, sebbene si verifichino a valle della catena del valore, sono inestricabilmente legate alle attività del settore.

Incorporando le emissioni scope 3 nell'analisi, le aziende ottengono una comprensione più completa e precisa del loro impatto totale sulle emissioni di carbonio. Così l'inclusione delle emissioni scope 3 nella stima emissiva complessiva garantisce coerenza e comparabilità tra le aziende, facilitando il benchmark e la valutazione delle prestazioni ambientali.

Quanto sopra, peraltro, appare anche in linea con il lavoro dell'autorevole Science-Based Target Initiative (SBTi) che afferma: "*La responsabilità per le emissioni scope 3, quando rappresentano una parte significativa delle emissioni totali di un'azienda, è ben riconosciuta da iniziative come il Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del GHG Protocol⁷, e l'iniziativa sugli obiettivi basati sulla scienza⁸. Le emissioni scope 3 sono anche incluse negli obiettivi climatici*

⁷ Bhatia, P. et al. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard - https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporting-Standard_041613_2.pdf (2011)

⁸ SBTi - Criteri e raccomandazione per gli obiettivi a breve. <https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf> (2023)

2050 di Shell e BP".

Eni, infine, aggiunge che: (164) *gli attori incorrono in un evidente errore tecnico e metodologico. Infatti, un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili non incide direttamente sulle emissioni scope 3, perché l'incremento di capacità produttiva non incide su tali emissioni fino a quando i soggetti che le provocano (terzi rispetto a Eni) non modifichino i propri comportamenti riducendo l'utilizzo di fonti fossili.*

Al riguardo, va richiamato quanto già ampiamente dettagliato nelle precedenti memorie attoree, ossia che una trasformazione del business di Eni fuori dalle tecnologie fossili e l'offerta di prodotti non fossili ai clienti avrebbe un impatto significativo sulla domanda, specialmente in quei paesi in cui Eni ha un ruolo dominante nell'offerta di energia, quali l'Italia.

Si aggiunga che l'inclusione delle emissioni scope 3 nella stima emissiva complessiva delle aziende all'interno delle metodologie standard a livello internazionale sopra menzionate è un'ulteriore riprova che gli impegni di riduzione di emissione presi da attori privati mirano a trasformare l'offerta energetica e di conseguenza a impattare la domanda.

E' chiaro che ogni azienda debba fare la sua parte al riguardo, ma eventuali ritardi da parte di concorrenti nel settore non possono giustificare alcuna rinuncia o ritardo a fronte delle responsabilità associate al proprio contributo al riscaldamento globale che esistono per ciascun singolo attore.

Da ultimo, sull'inclusione delle Scope 3 nella contabilizzazione delle emissioni, conformemente alle migliori pratiche scientifiche e agli standard internazionali, valga altresì il riferimento al recentissimo - e già citato nell'ultima memoria - precedente giurisprudenziale del Tribunale distrettuale di Oslo, reso con la sentenza del 18 gennaio 2024 nel caso 23-099330TVI-TOSL/05.

Con la decisione in commento, il giudice norvegese ha statuito in ordine alla (il)legittimità delle autorizzazioni amministrative di tre giacimenti petroliferi situati nel Mare del Nord - Breidablikk, Yggdrasil and Tyrving - a seguito del ricorso di Greenpeace Nordic e di altre associazioni ambientaliste che ne invocavano l'annullamento per essere dette autorizzazioni state rilasciate in violazione della Costituzione della Norvegia (§112), oltre che in spregio, tra gli altri, degli artt. 2, 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Direttiva VIA.

Orbene, tra le questioni di diritto affrontate nel suddetto contenzioso, e rilevanti nel caso di specie, vi era anche quella relativa alla necessità o meno di includere le emissioni di combustione nella valutazione di impatto ambientale del progetto.

In merito, il Tribunale di Oslo ha affermato che *"The court has come to the conclusion that there is a legal requirement that combustion emissions must be assessed in accordance with Section 4-2 of the Petroleum Act, cf. Petroleum Regulations Section 22a, interpreted in the light of Section 112 of the Constitution. This also follows from the EU's Project Directive Article 4 No. 1, cf. article 3 no. 1. No impact assessment of combustion emissions has been carried out in connection with the decisions in question. Impact assessment is important to ensure an informed and correct basis for decision-making. [...] The inadequate impact assessment of combustion emissions and climate effects thus means that the decisions are invalid"*(cfr. pag. 24, liberamente tradotta nei seguenti termini: la Corte è pervenuta alla

conclusione che esiste l'obbligo giuridico di valutare l'impatto ambientale delle emissioni di combustione in conformità con la sezione 4-2 della legge sul petrolio, Regolamento sul Petrolio, sezione 22a, interpretata alla luce della sezione 112 della Costituzione. Ciò è stabilito anche dalla Direttiva europea all'art. 4, n. 1 e art. 3, n. 1. Nessuna valutazione dell'impatto delle emissioni di combustione è stata condotta relativamente alle autorizzazioni impugnate. Detta valutazione di impatto è importante per assicurare una decisione informata e corretta. L'aver omesso la valutazione di impatto ambientale delle emissioni di combustione e degli effetti sul clima rende invalide le autorizzazioni concesse).

Peraltro, il giudice norvegese fonda la sua decisione anche su un autorevole precedente confermativo della Corte Suprema secondo cui *“The Supreme Court therefore clearly and clearly assumed that an impact assessment according to the Petroleum Act § 4-2, cf. the Petroleum Regulations § 22 a must include greenhouse gas emissions. The Supreme Court's assessment of this came after the Supreme Court had clarified, contrary to the state's view, that combustion emissions abroad must also be considered as effects of petroleum activities, cf. HR-2020-2472-P section 218. In the court's view, the Supreme Court's assumption and interpretation of the petroleum regulations are clearly formulated, and this appears to be a central prerequisite for the conclusion. The court points out that the majority expressed that "great importance" was placed on the fact that greenhouse gas emissions would be assessed in connection with an application for The majority of the Supreme Court considered it "completely central" that global environmental consequences will not particularly follow the opening or exploration, and that consequences will only come if viable discoveries are made, and permission is applied for and granted for development and operation, cf. HR-2020-2472-P section 217”* (cfr. pag. 40, liberamente tradotta come di seguito: La Corte Suprema ha quindi assunto con precisione e chiarezza che una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del Petroleum Act § 4-2, cfr. il Petroleum regulations § 22a deve includere le emissioni di gas serra. La valutazione della Corte Suprema è avvenuta dopo che la Corte Suprema aveva chiarito, contrariamente all'opinione dello Stato, che le emissioni di combustione all'estero devono essere considerate anche come effetti delle attività petrolifere, cfr. HR-2020-2472-P paragrafo 218. Secondo la Corte, l'assunto e l'interpretazione della Corte Suprema della normativa petrolifera sono formulati in modo chiaro, e questo sembra essere un prerequisite centrale per la conclusione”).

Dunque, l'inclusione delle Scope 3 nel calcolo delle emissioni appare fondata non solo scientificamente, ma anche giuridicamente.

E4. Sul piano strategico di Eni (Sezione V, Seconda Memoria Eni)

Con riferimento ai rapporti presentati da Eni al CDP Climate Change, Eni afferma che: (182.iii) *non è affatto vero che Eni avrebbe ammesso che i propri obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, attuali e futuri, “non sono affatto basati sulla scienza (science-based)”*. L'interpretazione di Eni di quanto dalla stessa testualmente dichiarato alla CDP Climate Change non è affatto convincente e mostra gravi lacune.

Si ricorda, infatti, che nelle risposte alle domande degli azionisti della società prima dell'Assemblea annuale del maggio 2023 Eni ha affermato che: *“Al momento, Eni non aderisce alla Climate Ambition Alliance: Race to Zero” delle Nazioni Unite, in quanto pur avendo implementato una strategia di decarbonizzazione sfidante in termini di target e che include tutte le emissioni di filiera relative ai prodotti venduti (Scope 1, 2 e 3), ha ritenuto di non rientrare in tutti i requisiti previsti dall’iniziativa. In particolare, al momento non è possibile certificare i target Eni come “science based”, poiché non esiste una metodologia di target setting approvata e condivisa per il settore O&G.”*⁹

Va ricordato che centinaia di aziende hanno aderito all’iniziativa delle Nazioni Unite¹⁰, contrariamente al rifiuto di Eni. Tra i criteri minimi per l’adesione all’iniziativa spicca quello di **“Stabilire un obiettivo intermedio da raggiungere nel prossimo decennio, che rifletta una quota equa della riduzione globale del 50% di CO2 entro il 2030 individuata nel Rapporto speciale dell’IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 C”**¹¹. E’ evidente che questa iniziativa delle Nazioni Unite considera quindi un requisito basato sulla scienza (“science-based”), ed è altrettanto evidente che **Eni, avendo adottato un impegno di riduzione delle emissioni scope 1, 2 e 3 al 2030 solo del 35 per cento netto (ossia considerando anche le compensazioni per le emissioni prodotte), non abbia una strategia di decarbonizzazione con obiettivi allineati con le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale rappresentata dall’IPCC.**

E’ grave, e peraltro in palese contraddizione con quanto altresì affermato da Eni nella stessa occasione ai suoi azionisti – ossia che *“Eni riconosce e sostiene il ruolo dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), quale principale organismo internazionale per lo studio e l’approfondimento dei cambiamenti climatici e considera gli Assessment Report tra le più rilevanti fonti scientifiche in merito al funzionamento del sistema climatico e all’impatto antropogenico sui meccanismi che lo regolano”*¹², che Eni affermi la presunta inesistenza di una metodologia di target setting approvata e condivisa per il settore O&G al fine di certificare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Eni come science-based, e contestualmente non aderisca alla specifica iniziativa delle Nazioni Unite che ha obiettivi coerenti con quanto affermato dalla comunità scientifica internazionale rappresentata dall’IPCC poiché troppo ambiziosi rispetto alle scelte già effettuate dall’azienda. Si fa notare, al riguardo, che la domanda degli attori a codesto Tribunale riguardo agli impegni di riduzione delle emissioni di Eni, è prossima a quanto richiesto dall’IPCC e dall’iniziativa suddetta delle Nazioni Unite.

E5. I discorsi sul ritardo climatico di Eni

9

<https://www.eni.com/assets/documents/ita/governance/assemblea/2023/Domande-e-risposte-pre-assemblea-2023.pdf> p. 126

¹⁰ <https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero/who-s-in-race-to-zero#The-Climate-Pledge>

¹¹ <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Minimum-criteria-for-participation-in-RTZ.pdf> p. 2

¹² Si veda nota 4, p.116

E' opportuno soffermarsi brevemente sull'approccio complessivo tenuto da Eni nelle sue memorie difensive riguardo al negare proprie responsabilità nell'aver contribuito e continuare a contribuire con le proprie emissioni al riscaldamento globale ed i conseguenti cambiamenti climatici.

Parti delle memorie difensiva di ENI utilizzano argomentazioni che ricadono in quelle strategie che vengono definite “**discorsi sul ritardo climatico**”. Queste tattiche non sono propriamente classificabili come negazionismo climatico, ma sono utilizzate per giustificare l'inazione o gli sforzi inadeguati per contrastare la crisi climatica, come dimostrato dai ricercatori dell'autorevole Università di Cambridge nel loro lavoro su “*Discourse of climate delay*” - che viene depositato con anche una traduzione di cortesia (doc. 26, 27).

La ricerca scientifica pubblicata su *Global Sustainability* classifica le tesi utilizzate per ritardare la transizione in 4 temi principali; ENI nelle sue memorie difensive ne usa ben 3 su 4.

1- reindirizzare la responsabilità: questa tecnica prevede di dirottare l'azione per il clima da soluzioni sistemiche ad azioni individuali: rinnovare la propria casa o guidare un' auto più efficiente piuttosto che prendere decisioni complessive. Questa teoria spinge a considerare le soluzioni personali come fondamentali, oscurando e nascondendo il ruolo che hanno attori e organizzazioni potenti nell'indirizzare le scelte energetiche e le emissioni di combustibili fossili. Nella memoria ENI questa metodologia è visibile nei punti dal 156 al 159.

2- promuovere soluzioni non trasformative: chi utilizza questa argomentazione promuove soluzioni inefficaci e spesso non realistiche (almeno nell'immediato) che quindi distolgono l'attenzione da misure più concrete. Nello studio è riportato l'esempio dell'American Petroleum Institute che finanzia pubblicità per decine di milioni di dollari promuovendo combustibili fossili “più puliti”, collegando emotivamente questi prodotti alle attività quotidiane e al benessere umano. Questa strategia è individuabile nella memoria di ENI nel passaggio 162 “[...] *ci si riferisce in particolare al massiccio impiego di ENI nel settore dei biocarburanti, e ai piani di conservazione delle foreste REDD+*”.

3- enfatizzare gli aspetti negativi della transizione energetica: come dice la ricerca chi utilizza questa argomentazione si sofferma solo ed esclusivamente su ipotetici e marginali aspetti negativi dell'azione per il clima, sottacendo o ignorando tutti gli innumerevoli benefici sociali ed economici. Questo passaggio è visibile nella memoria ENI nel punto 85 “[...] *evitare i gravi effetti socio-economici che una transizione troppo rapida e radicale comporterebbe*”.

Pare piuttosto evidente l'intento di ENI di sviare sempre l'attenzione dalle contestazioni in fatto e in diritto degli attori per mascherare le sue responsabilità.

E5. ENI SAPEVA

Eni produce una curiosa consulenza tecnica “Relazione Ramboll” che, a suo dire, dovrebbe dimostrare l'incongruenza del documento di Greenpeace “ENI SAPEVA”.

Premesso che la Ramboll è una “*global architecture, engineering, and consultancy company, delivering expertise and sustainable solutions to clients and partners*” (doc. ...), cioè una società di consulenza aziendale e non un centro di ricerca scientifica. E che Ramboll è già stata in passato oggetto di critiche per i suoi rapporti di dipendenza con ENI¹³ per cui non può certo ritenersi attendibile o autonoma.

Preme in ogni caso a questa difesa ribadire che in diverse sue pubblicazioni risalenti agli anni Settanta e Ottanta ENI, all'epoca interamente controllato dallo Stato, metteva in luce gli impatti distruttivi sul clima del pianeta derivanti dalla combustione delle fonti fossili. Eppure, nonostante questi ammonimenti e come dimostrato nei precedenti scritti difensivi, l'azienda ha proseguito e continua ancora oggi a investire principalmente nell'estrazione e sfruttamento di petrolio e gas (doc. 29).

Inoltre, sin dalla prima metà degli anni Settanta l'Eni ha fatto parte dell'IPIECA, un'organizzazione fondata da diverse compagnie petrolifere internazionali nel 1974 che, secondo un recente studio scientifico pubblicato sulla rivista *Global Environmental Change*, a partire dagli anni Ottanta avrebbe consentito al gigante petrolifero statunitense Exxon di coordinare “[una campagna internazionale per contestare la scienza del clima e indebolire le politiche internazionali sul clima](#)”¹⁴, come raccontato agli autori dello studio (tra questi Benjamin Franta, Senior Research Fellow in Climate Litigation presso l'Oxford Sustainable Law Programme, e Christophe Bonneuil, direttore di ricerca presso il [CNRS](#)¹⁵) da Bernard Tramier, dirigente francese di Elf (ora TotalEnergies), nonché presidente della stessa IPIECA dal 1991 al 1994.

Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e inizio anni Novanta, come descritto nel rapporto “Eni sapeva” già prodotto in giudizio, le posizioni di ENI in fatto di cambiamenti climatici sono sempre state del tutto conformi a quelle di IPIECA.

F. L'ATTENDIBILITA' DELLE CONSULENZE TECNICHE DI PARTE E DEI LORO AUTORI

In relazione ai noti requisiti affermati dalla consolidata giurisprudenza in materia di prova scientifica della necessaria affidabilità in termini di indipendenza dell'esperto (Cass. penale, sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini), nonché della maggiore attendibilità probatoria che dev'essere riconosciuta agli studi caratterizzati dall'indipendenza economica quale garanzia di imparzialità ed autorevolezza degli stessi lavori scientifici (Cassazione civ., sez. lavoro, 3 - 12 ottobre 2012, n. 17438), sia consentito sottoporre alla valutazione del Giudice le seguenti informazioni relative agli autori degli studi prodotti in giudizio dalla società convenuta.

¹³

<https://www.lindipendente.online/2021/08/24/basilicata-eni-sponsorizza-lo-studio-che-dimostra-che-trivellare-e-si-curo/>

<https://www.adriaeco.eu/2021/10/12/eni-sponsorizzava-lo-studio-assolveva-le-sue-attivita-nel-sottosuolo/>

¹⁴ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001655#bb0205>

¹⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

Dott. Carlo Stagnaro

Carlo Stagnaro è il direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni (IBL), un think tank di stampo “liberista” e “mercatasta”, diverse volte salito alle cronache per aver assunto e promosso posizioni negazioniste, o quantomeno fortemente dubbiose, nei confronti delle responsabilità antropiche per la crisi climatica in corso. Lo stesso Stagnaro, tra i fondatori dell'IBL nel 2003, a più riprese in passato ha rilanciato posizioni marcatamente negazioniste sul tema, come dimostrano alcune sue pubblicazioni in cui si rilanciavano teorie pseudoscientifiche in fatto di cambiamenti climatici promosse da acclarati negazionisti climatici. Malgrado venga presentato come consulente indipendente nella causa climatica che vede ENI come protagonista, Stagnaro è – come già detto in precedenza – tra i fondatori e tra le principali figure rappresentative di un think tank che già in passato è stato finanziato dalla stessa compagnia dell'oil&gas, come raccontano fonti stampa. Stagnaro è inoltre salito alle cronache anche per aver partecipato a convegni sul tema di istituti noti per la negazione dell'origine antropica della crisi climatica. Altri rappresentanti dell'istituto di cui è direttore delle ricerche anche di recente tramite articoli stampa hanno espresso posizioni veteronegazioniste in fatto di crisi climatica. L'Istituto Bruno Leoni, infine, fa parte dell'Atlas network, rete internazionale che ha finanziato negli anni eventi finalizzati a promuovere l'idea che la crisi climatica non sia reale (doc. 30).

Ing. Stefano Consonni

Scorrendo la lista delle collaborazioni di Stefano Consonni, uno dei due esperti nominati da ENI, risulta evidente come l'azienda abbia nominato un consulente difficilmente definibile “indipendente” rispetto alla stessa azienda - come fa ENI nelle sue memorie - e al mondo del profit energetico in generale. A dirlo non solo l'elenco dei contratti firmati in oltre vent'anni da Consonni con le più grandi aziende dell'*oil and gas* mondiale, ma anche la Corte dei Conti in una condanna in primo grado datata 2021.

Professore ordinario di Sistemi per l'energia e l'ambiente del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e presidente di LEAP, un Consorzio promosso dal Politecnico per la sperimentazione e il trasferimento tecnologico nel campo energetico-ambientale, Stefano Consonni accanto alla carriera accademica ha da sempre coltivato importanti relazioni con compagnie energetiche.

Da oltre due decenni, infatti, il suo nome compare come ricercatore principale o partecipante a ricerche finanziate, solo per citarne alcune, dalla nostrana ENI SpA, ma anche da aziende leader a livello mondiale come Exxon Mobil Corporation, una delle principali compagnie petrolifere statunitensi che opera sul mercato europeo coi marchi Esso e Mobil, oppure BP, società del Regno Unito operante soprattutto nei settori del petrolio e del gas naturale, in cui è uno dei maggiori attori a livello mondiale.

Nutrite collaborazioni, quelle al soldo di società energetiche, che non sono passate inosservate alla Procura della Corte dei conti di Regione Lombardia di Milano. Il professore universitario assoldato da ENI, infatti, nel 2021 è stato condannato in primo grado dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Lombardia, a risarcire al Politecnico di Milano di cui era dipendente, l'importo di 250 mila euro per aver svolto, senza poterlo fare, incarichi in favore di società profit (doc. 31).

Tale condanna - pur ancora non definitiva - può evidenziare la mancanza di terzietà dello scienziato, oltre che una violazione del dovere di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, come stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono al dipendente di comportarsi secondo buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, astenendosi ad esempio dal versare in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. [8711](#) del 04/04/2017).

Si producono, proseguendo nella numerazione, i seguenti documenti:

- 22) Codice Etico di Eni;
- 23) Dichiarazione di Eni sui diritti umani;
- 24) articolo prof. Baratta;
- 25) articolo su Diritti Comparati;
- 26) Discourses of climate delay - Università di Cambridge;
- 27) traduzione italiana del documento sub. n.26);
- 28) articolo “Eni sponsorizzava lo studio che assolveva le sue attività nel sottosuolo;
- 29) alcuni degli articoli di Eni utilizzati per il documento “Eni sapeva” di Greenpeace e ReCommon;
- 30) articoli a firma del prof. Stagnaro;
- 31) sentenza Corte dei Conti nei confronti del prof. Consonni;
- 32) mappe impianti di ENI.

Con osservanza,

Alessandria, Rovigo, Roma, 5 febbraio 2024.

Avv. Alessandro Gariglio

Avv. Matteo Ceruti

Avv. Marco Casellato